



**Senato della Repubblica**

**XVIII Legislatura**

**Commissioni riunite**

**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**Documento di Osservazioni e Proposte**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per  
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche  
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e  
alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n.  
53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e  
alimentari**

**(Atto del Governo 280)**

**29 settembre 2021**

Confartigianato Alimentazione condivide nel complesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, apprezzandone l'obiettivo generale, ovvero la prevenzione della cattiva condotta nella filiera agroalimentare. A nostro avviso, comportamenti scorretti possono avere conseguenze negative per le piccole e micro imprese che operano nel settore della produzione agricola o della trasformazione, che – come noto – non hanno potere contrattuale.

Pur tuttavia richiamiamo l'attenzione su alcuni punti che secondo noi dovrebbero essere rivisti nell'ottica di rendere la normativa più adeguata alla realtà di mercato in cui si trovano ad operare le imprese, salvaguardando per quanto possibile e coerentemente con la direttiva 2019/633 e l'art. 7 della legge di delegazione europea 2019 l'autonomia e la libertà contrattuale delle imprese.

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

Condividiamo l'impostazione prevista all'art. 1, comma 2 di prevedere che il campo di applicazione riguardi le cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate da fornitori stabiliti nel territorio nazionale indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

Tale previsione che risulta allineata a quanto stabilito dall'art. 7 della legge di delegazione europea 2019 al comma 1, lett. a) e u) e in difformità rispetto alle indicazioni della direttiva UE che individua fattispecie di rapporti asimmetrici tra fornitore e acquirente relativamente ai rispettivi fatturati dell'anno precedente, è basata infatti sulla constatazione che il potere contrattuale non sia legato al fatto che il fatturato dell'impresa fornitrice sia inferiore a quello dell'impresa acquirente. Piuttosto è incontrovertibile che le imprese acquirenti, di solito appartenenti alla distribuzione commerciale, hanno realisticamente un maggiore potere contrattuale nei confronti delle imprese della trasformazione alimentare (che molto spesso sono micro imprese), pur rientranti nella stessa fascia di appartenenza per fatturato.

In questo modo si eviterebbero condizioni discriminanti per le micro, piccole e medie imprese fornitrici rispettivamente delle corrispondenti MPMI, in quanto, in caso di pratiche commerciali sleali, queste sarebbero escluse dalla protezione di legge, determinando una distorsione nelle condizioni di pari concorrenzialità alle quali tutte le imprese del settore dovrebbero soggiacere.

### Art. 3 – Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della forma scritta dell'accordo di fornitura previsto all'art. 3, comma 2 del provvedimento, si rileva che nella direttiva 633/2019 non si fa alcuna menzione a una necessaria redazione scritta del contratto, come indicato nel considerando 23 della medesima, anche se viene però inquadrata come pratica commerciale scorretta quella di rifiutare da parte dell'acquirente la richiesta del fornitore di conferma per iscritto delle condizioni dell'accordo nel caso esse siano già state concordate, come previsto nell'art. 3, comma 1, lett. f) della direttiva, ripreso dall'art. 4, comma 1, lett. g) dello schema di d.lgs.

Si reputa che la possibilità di utilizzare una forma equipollente al contratto scritto, come consentito all'art. 3, comma 3, quali ad esempio ordini di acquisto, purché contenente gli elementi essenziali dello stesso quali la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, possa essere perseguita dalle imprese anche senza ricorrere a un precedente accordo quadro, come invece prescritto dalla norma. Questa condizione secondo noi risulterebbe particolarmente pesante dal punto di vista gestionale per le imprese meno strutturate e non sarebbe nemmeno in linea con la flessibilità riconosciuta di fatto nel vigente art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Inoltre si evidenzia quanto previsto all'articolo 3, comma 4 dello schema di d.lgs. in cui viene stabilita una durata del contratto non inferiore a un anno, in difformità rispetto alla direttiva 633/2019 e all'art. 7 della legge di delegazione europea che non pongono entrambe alcun limite minimo di durata, salva la possibilità di una deroga motivata concordata tra le parti contraenti e inserita in un contratto siglato con l'assistenza delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

Si sottolinea, riguardo alla fornitura di prodotti a caratterizzazione stagionale, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche, della particolare tipologia di rapporto nonché delle specificità di transazioni economiche *una tantum*, che sarebbe opportuno che tali prodotti fossero esclusi dalla regola della durata del contratto, come già previsto dall'abrogando art. 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Parimenti tenendo presenti le difficoltà che le imprese contraenti, per usufruire di una deroga sulla durata contrattuale, incontrerebbero nel coinvolgere le associazioni di rappresentanza, tali da compromettere realisticamente l'operatività della catena di distribuzione dei prodotti, sarebbe necessario riconoscere alla stesse la libertà, previo accordo contrattuale, di poter derogare senza alcun vincolo.

## Art. 9 – Denunce all'Autorità di contrasto

In merito a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9 sulle denunce all'autorità di contrasto, che prevede, in caso di espressa richiesta del denunciante o del soggetto che si ritiene essere stato lesa dalla pratica commerciale sleale denunciata, un intervento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) a tutela dell'identità dello stesso che tra l'altro può anche chiedere un trattamento riservato su specifiche informazioni, che però non possono essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti sanzionatori o inibitori dell'ICQRF, si sottolinea quanto segue:

poiché tale previsione in attuazione di quanto stabilito all'art. 5, comma 3 della direttiva 633/2019 non risulta completamente allineata alla stessa che invece non impedisce che le informazioni date dal denunciante possano servire per accertare eventuali violazioni e adottare sanzioni, sarebbe opportuno che nell'articolo del d.lgs. la disposizione di divieto fosse rimossa.

## Art. 10 – Sanzioni

Pur condividendo il principio di proporzionalità della sanzione pecuniaria, fissato all'art. 6, comma 1 della direttiva 633/2019 e richiamato all'art. 7, comma 1, lett. m) della legge di delegazione, laddove si specifica che l'entità della stessa è in riferimento al fatturato realizzato nell'anno precedente, si reputa che i limiti massimi previsti per le violazioni alle varie disposizioni del decreto, di norma il 5% con possibilità di estensione in casi specifici fino al 10%, siano particolarmente elevati e quindi potenzialmente penalizzanti soprattutto per quelle imprese che pur movimentando alti valori di fatturato registrano margini di utile limitati, con il rischio effettivo di compromettere l'esistenza della stessa impresa.

Per cui si ritiene che debba essere rivisitato lo schema sanzionatorio riconsiderando il valore dei limiti massimi delle sanzioni previste che potrebbe essere uniformato per le varie fattispecie entro il 3% del fatturato realizzato nell'anno precedente.